



Affermato il diritto del Dipendente pubblico a chiedere il rimborso delle spese sostenute all'esito del proscioglimento in un giudizio contabile

Con la Sentenza n. 19396/2018 del 05 dicembre 2024, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha affermato il diritto del dipendente pubblico, che sia stato prosciolto nel merito all'esito di giudizio per responsabilità amministrativo-contabile, di chiedere e ottenere il rimborso da parte della amministrazione di appartenenza di tutte le spese legali sostenute per la difesa nel giudizio davanti alla Corte dei conti, eventualmente anche in misura superiore a quella liquidata a carico della medesima amministrazione dal giudice contabile, con conseguente possibilità di adire il giudice ordinario in caso di rifiuto.

La vicenda di fatto ha avuto quale protagonista un alto funzionario pubblico che dopo essere stato assolto dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania, con compensazione delle spese di lite, aveva il giudice ordinario per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio contabile.

La domanda, accolta in primo grado, era stata respinta in appello per dichiarata adesione all'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione che

SOMMARIO

- Affermato il diritto del Dipendente pubblico a chiedere il rimborso delle spese sostenute all'esito del proscioglimento in un giudizio contabile
- Bonus Prima Casa per gli italiani residenti all'estero
- Esonero dal turno notturno per assistenza a disabile
- Le direttive del Garante sulla trasmissione telematica dei referti
- Illegittimo bandire concorsi con distinzione di genere
- Quando eventi atmosferici estremi impediscono di recarsi al lavoro

con la sentenza n. 19195 del 2013, aveva enunciato il principio che, in caso di proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti, spettava esclusivamente a detto giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, liquidare - ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 cod. proc. civ. ed a carico dell'amministrazione di appartenenza - l'ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva possibilità per quest'ultimo di chiedere in separata sede, all'amministrazione medesima, la liquidazione di dette spese.

La questione, a seguito di ricorso dell'interessato, perveniva alla cognizione delle Sezioni Unite della Cassazione, sia in ragione della successione in materia di interventi normativi da interpretare e coordinare fra loro, sia sulla base della presenza di un contrasto giurisprudenziale fra Sezioni della Suprema Corte.

Le Sezioni Unite, con la Sentenza in commento hanno accolto la pretesa del ricorrente ritenendo ammissibile la liquidazione in sede extragiudiziale del diritto al rimborso del dipendente assolto in sede amministrativo-contabile, con conseguente possibilità per lo stesso di adire il giudice ordinario nell'ipotesi di rifiuto da parte dell'amministrazione.

Le ragioni poste a fondamento della decisione possono riassumersi nell'adesione all'indirizzo già espresso dalla cassazione con la sentenza Sez. Un. n. 17014 del 2003 secondo cui *"l'oggetto del giudizio è duplice. Il primo attiene al giudizio di responsabilità contabile degli originari convenuti. Il secondo si riferisce al rapporto che corre tra i convenuti e la loro "amministrazione di appartenenza", verso la quale possono esercitare il diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute nel giudizio di responsabilità, ricorrendone le condizioni"*.

Secondo le sezioni unite l'art. 3 comma 2 bis d.l. n. 543 del 1996 convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 1996 si inserisce quale "risposta" di carattere generale all'esigenza, già avvertita a livello di disposizioni particolari della legge statale, regionale e della contrattazione collettiva, che l'incolpato assolto sia comunque tenuto indenne dalle spese affrontate nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa. Tanto non solo per intuibili ragioni di giustizia sostanziale ma anche a maggior tutela dello stesso buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost., per i possibili condizionamenti del dipendente pubblico, nell'espletamento dei propri compiti, in ragione del timore delle conseguenze economiche connesse a un procedimento giudiziario a suo carico, anche nell'ipotesi in cui detto procedimento si fosse concluso senza l'accertamento di responsabilità (in questi termini, sulla ratio dell'istituto, v. Corte cost. n. 267 del 2020 e Corte cost. n. 189 del 2020). Nella medesima prospettiva puntuali affermazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazione hanno riconosciuto che questo apparato normativo risponde a un interesse generale, quello di sollevare i funzionari pubblici, che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione, dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali (Cass. Sez. Un., n. 13861 del 2015). Analogamente, il Consiglio di Stato ha affermato che il fine avuto di mira dal legislatore è volto a evitare «che il dipendente [...] tema di fare il proprio dovere» (Consiglio Stato, sezione quarta, sentenze n. 280 del 2020 e n. 8137 del 2019).

Con l'art. 3 comma 2 bis cit. il legislatore ha mostrato quindi di volersi far carico in termini globali dell'esigenza di garantire al dipendente riconosciuto esente da responsabilità amministrativo-contabile il rimborso delle spese legali affrontate e tanto trova riscontro, sotto il profilo letterale, nell'ampiezza della formula utilizzata, rinvenibile nella enunciazione che le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.

Per tali ragioni il Collegio ha ritenuto non condivisibile l'approdo giurisprudenziale (sentenza n. 19195/2013) che riserva esclusivamente alla sede del giudizio contabile l'attuazione del diritto al rimborso poiché, anche richiamando precedenti pronunce del giudice di legittimità, si evince che il rapporto, che si instaura fra l'incolpato, poi assolto, e l'amministrazione di appartenenza, nulla ha a che vedere con quello che ha per oggetto il

giudizio di responsabilità contabile. Il primo, infatti, si riferisce al rimborso delle spese sopportate dall'incolpato, poi, assolto e si costituisce tra l'interessato e l'amministrazione di appartenenza. A questo rapporto è estraneo quello relativo al giudizio di responsabilità contabile. Tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto (Cass. Sez. Un. n. 17014/2003).

Ora, mentre sul giudizio contabile la regolamentazione delle spese spetta appunto al giudice contabile, la statuizione sulle spese relative al rapporto sostanziale che intercorre fra amministrazione di appartenenza e dipendente - e sulla base del quale l'amministrazione è onerata ex lege del suo rimborso in favore del dipendente prosciolto - esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro - da cui il diritto al rimborso promana -, con la conseguenza che essa deve ritenersi attribuita, di norma, al giudice ordinario (v. in questo senso anche S.U. 24.3.2010 n. 69969).

Bonus Prima Casa per gli Italiani residenti all'estero



Le agevolazioni prima casa spettano anche ai soggetti iscritti all'AIRE, ma costoro debbono trasferirsi nel Comune di ubicazione dell'immobile entro 18 mesi.

Il mancato rispetto del trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile da acquistare, da attuare entro diciotto mesi, comporta la decadenza dalle agevolazioni relative alla "prima casa".

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 238/2024, relativa alla fruizione dell'agevolazione "prima casa" da parte di un soggetto AIRE rientrato in Italia.

In pratica, sebbene possano beneficiare degli sconti anche i cittadini trasferiti all'estero per lavoro al momento dell'acquisto dell'immobile situato in Italia, la normativa prevede il ritorno nel Comune di ubicazione di quest'ultimo entro un termine specifico, pari a 18 mesi.

Se questo non avviene, l'acquirente decade da ogni beneficio e non è possibile rettificare la dichiarazione di intenti iniziale, contenente l'impegno a traslocare nei tempi previsti dalla norma. È invece possibile chiedere la riliquidazione dell'imposta assoluta in sede di registrazione senza applicazione di sanzioni, avviando un'apposita istanza.

La risoluzione 31 ottobre 2011, n. 105/E precisa che *«laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l'acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile»*, presentando un'apposita istanza all'Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell'imposta assoluta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.

La risposta n. 328 /E dell'Agenzia delle Entrate, del 2 dicembre 2024 è visionabile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6581873/Risposta+n.+238_2024.pdf/15c52c48-6462-7019-c3cc-30542b4d2d2f.

Esonero dal turno notturno per assistenza a disabile



Un nostro iscritto ci chiede se, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge 104/1992, per ottenere l'esonero dai turni notturni per assistere un familiare disabile occorre che questi versi in situazione di gravità ai sensi del comma 3 articolo 3 della legge 104.

Dal tenore della normativa, considerato che nessun riferimento è fatto allo stato di gravità o meno dell'assistito, si evince che per l'esonero dal lavoro notturno non occorre il requisito della condizione di gravità in capo alla persona disabile assistita dal lavoratore, a differenza degli altri benefici previsti

dalla normativa a tutela che sono concedibili solo nel caso di riconoscimento di "handicap con connotazione di gravità" di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/92.

Tuttavia, con la nota n. 333-A/9806.G.3.2/4015-2019 del 9 aprile 2019 l'Ufficio Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale delle Risorse Umane, del Dipartimento della P.S. ha negato la possibilità di accordare l'esonero dal turno notturno a dipendenti che ne facciano richiesta per assistere il familiare disabile cui è stato riconosciuto un handicap privo del connotato di gravità previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche.

Nella suddetta nota, si richiama a sostegno della decisione adottata un interpellato avanzato il 6 febbraio 2009 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardante la corretta interpretazione della locuzione "a proprio carico".

La Giurisprudenza in materia registra contrasti tra giurisdizione ordinaria e amministrativa.

La Corte di Cassazione con la decisione 3366/2019 del 10 maggio 2023 ha statuito che il caregiver lavoratore che si occupa di un familiare con disabilità può essere esonerato dal lavoro notturno indipendentemente dal fatto che da parte della Commissione sia stata riconosciuta o meno la gravità della condizione di disabilità, ovvero sia che sia stato attribuito il comma 1 o il comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104.

Questo perché nel "contesto di diritto vivente una interpretazione che, pur nel silenzio della norma e in difetto di inequivoche indicazioni sistematiche, introduca surrettiziamente un requisito aggiuntivo, quale la gravità della situazione di handicap, si tradurrebbe in una indebita interpolazione ermeneutica del testo, tanto più ingiustificata in un ambito, quale quello dei diritti dei disabili, insuscettibile di limitazioni di tutela al di fuori di una chiara presa di posizione del legislatore"

Né secondo i giudici di piazza Cavour, può essere condivisa una prassi amministrativa in senso contrario che, oltre ad essere di certo priva di portata normativa, si fonda su circolari assertive prive di adeguato supporto argomentativo.

Nella Giurisprudenza amministrativa alcune pronunce dei TAR sembravano concordi nell'affermare il principio che "richiedere che l'handicap del disabile presenti connotazione di gravità, finisce con attribuire una valenza additiva alla normativa in esame, introducendo surrettiziamente un requisito non richiesto, peraltro, in una materia, come quella della tutela dei diritti dei disabili, coperta da garanzie costituzionali. Materia che non tollera elisioni della tutela garantita dal legislatore se non nell'ambito di quanto esplicitamente tipizzato" (T.A.R. Campania Napoli, Sentenze 1° febbraio 2019 n. 540 e 10 dicembre 2021 n. 07962; T.A.R. Marche I, Sentenza n. 00199/2019 pronunciata nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2019).

Ma il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), con la Sentenza n. 08798/2022 del 17 ottobre 2022 ha ritenuto tale lettura indebitamente soppressiva di un'indicazione chiaramente fornita dal legislatore al punto da giungere "alla conclusione – invero paradossale – che ai fini dell'ottenimento di un permesso orario, mensile, di un congedo e perfino della priorità nell'accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile il lavoratore

richiedente deve motivare avuto riguardo all'assistenza di una persona con disabilità in situazione di gravità, mentre ciò non sarebbe necessario in caso di richiesta di esonero dal servizio notturno".

Dunque, secondo il Consiglio di Stato, che si è espresso proprio in relazione a un caso che ha riguardato un lavoratore della Polizia di Stato, il regime dell'esonero dal servizio notturno del prestatore di assistenza, proprio in quanto replicato sia in sede di declinazione delle tutele genitoriali, sia in sede di disciplina dell'organizzazione dell'attività lavorativa, può essere fatto rientrare tra gli strumenti di tutela indiretta del disabile, al pari degli altri istituti più specificamente mirati allo scopo.

Pertanto, il diritto del dipendente sussiste solo laddove sia funzionale alle necessità di assistenza, come declinata inequivocabilmente dalla l. n. 104 del 1992. Esso cioè non può essere inteso in senso assoluto e pertanto la dicitura «a proprio carico» riferita al soggetto disabile per l'assistenza al quale si chiedi l'esonero dai turni notturni utilizzata nell'art. 53 del d.lgs. n. 151 del 2001, non può che essere intesa nell'accezione etimologica, prima ancora che giuridica, di "necessitante di cura e assistenza" al punto tale da essere, appunto, "a carico" di chi gliela presta. Il che corrisponde all'assetto della materia riveniente dalla disciplina degli istituti di tutela indiretta del portatore di handicap declinati nella l. n. 104 del 1992, esclusivamente nel caso di gravità della situazione che legittima la richiesta di fruizione del beneficio.

Al riguardo, i giudici di palazzo Spada richiamano altresì le esigenze di buon andamento dell'amministrazione della P.S. quale datore di lavoro, consistenti nella effettività del presidio del territorio cui gli organi di polizia sono preposti.

Detto indirizzo è stato in ultimo ribadito dal Consiglio di Stato (Sezione Seconda) con la Sentenza n. 04847/2023 del 15 maggio 2023.

Occorre, dunque, attendere un cambio di indirizzo da parte del Consiglio di Stato, poiché attualmente si configura un contrasto tra la giurisprudenza della cassazione e quella del Consiglio di Stato.

www.sagifin.com

il prestito è

sf sagifin[®]
finanziamenti



**Convenzione
ESCLUSIVA**


Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

SOGNA
FINANZIA
REALIZZA

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agencia in Attività Finanziaria iscritta regolarmente all'OAM n° A11374 - PIVA 08721831215 legata da un rapporto contrattuale di monodominio con Dinamica Retail S.p.A. (Intern. succ. all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, al n. 181) a cui il Consumatore può discrezionalmente rivolgersi per svolgere attività di istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell'affare.

Le direttive del Garante sulla trasmissione telematica dei referti



Con il provvedimento n. 620 del 17 ottobre 2024, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in seguito ad un reclamo, ha contestato la violazione del principio di integrità e riservatezza ad una società per la mancata sicurezza delle attività di trattamento dei dati personali contenuti in un referto trasmesso in allegato a una e-mail senza password di accesso per la visione, peraltro pervenuta a un indirizzo erraneo.

Nel corso dell'istruttoria il Garante Privacy ha ribadito che le "Linee guida in tema di referti on-line" del 19 novembre 2009 sono criteri di riferimento da dover considerare in ambito pubblico e privato per valutare l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei trattamenti in questo ambito ai sensi dell'art. 32 GDPR stante la natura dei dati personali oggetto di trattamento.

La portata delle citate linee guida è pertanto prescrittiva per quanto riguarda la refertazione online, contemplando misure da adottare, garantire e comprovare secondo il principio di privacy by design. In ordine alla liceità della comunicazione tramite e-mail, sussiste infatti la necessità di acquisire un consenso preventivo e comprovarne tutte le caratteristiche di validità soprattutto per quanto riguarda la libertà e specificità dello stesso. Ad esempio, prevedendo che il consenso possa essere facoltativamente fornito in relazione alla singola accettazione o in modo permanente onde evitare "consent fatigue". Il tutto facendo però sempre salva la possibilità di revoca, ovviamente. Per completezza, è chiaro che assolvere gli obblighi informativi deve chiarire inoltre all'interessato quali siano le alternative previste rispetto all'invio tramite e-mail del referto.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza da applicare, viene prescritta l'esigenza di inviare il referto come allegato e non come parte del corpo del messaggio andando ad integrare quanto meno una protezione dell'allegato "con modalità idonee a impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati". Inoltre, deve essere prevista una convalida degli indirizzi e-mail attraverso procedure di verifica per evitare l'invio a destinatari erranei.

È bene ricordare che tutte queste misure devono però essere parametrare al contesto e ai rischi in concreto, pertanto, vanno intese come condizioni necessarie ma non sufficienti a garantire un livello adeguato di sicurezza e non svincolano il titolare del trattamento (e i responsabili cui eventualmente ricorre) dalla valutazione delle misure applicate.

Ancora una volta, privacy e sicurezza si confermano come tematiche naturalmente interconnesse. Soprattutto in ambiti "sensibili", come quello sanitario.



MySIULP
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store

Illegittimo bandire concorsi con distinzione di genere



Nel Comparto Sicurezza la Polizia Penitenziaria è l'unica istituzione che espleta concorsi individuando aliquote di posti in base al genere.

Orbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 181/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, commi da 7 a 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dell'allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella

qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria.

Le disposizioni in esame sono state censurate dal Consiglio di Stato per la violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e, in riferimento all'art. 117, primo comma, Costituzione, per il contrasto con il principio di parità di trattamento fra uomo e donna, sancito dal diritto dell'Unione europea.

La Corte costituzionale, in primo luogo, ha precisato che nella prospettiva del concorso di rimedi, che esclude ogni preclusione, il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale anche in caso di contrasto con il diritto dell'Unione dotato di efficacia diretta, allorché la questione «presenti "un tono costituzionale", per il nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale».

La dichiarazione di illegittimità costituzionale offre, nel nostro caso, un surplus di garanzia al primato del diritto dell'Unione europea e «salvaguarda in modo efficace la certezza del diritto, valore di sicuro rilievo costituzionale».

La Corte costituzionale ha ricordato che «Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e le prescrizioni poste dal diritto dell'Unione europea convergono nel rendere effettiva la parità di trattamento, in una prospettiva armonica e complementare, che consente di cogliere appieno l'integrazione tra le garanzie sancite dalle diverse fonti.

La sentenza ha affermato che *«il trattamento differenziato in base al genere nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, che si associa alla netta preponderanza della presenza maschile», non trova una ragionevole giustificazione nelle peculiarità del ruolo degli ispettori e non persegue, dunque, un obiettivo legittimo. Tale ruolo, difatti, non ha nel «diretto e continuativo contatto con i detenuti» una sua «connotazione qualificante e indefettibile».*

La disciplina censurata non solo non persegue un obiettivo legittimo, *«legato all'esigenza di preservare la funzionalità e l'efficienza del Corpo di Polizia penitenziaria», ma si pone anche in contrasto «con il canone di proporzionalità, proprio per l'ampiezza del divario che genera».*

Le discriminazioni nell'accesso al ruolo degli ispettori, pertanto, *«violano il diritto delle donne di svolgere, a parità di requisiti di idoneità, un'attività conforme alle loro possibilità e alle loro scelte e di concorrere così al progresso della società» e, nel discostarsi da criteri meritocratici di selezione del personale, producono «effetti distorsivi che si ripercuotono sull'efficienza stessa dell'amministrazione».*

(Fonte: Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale)

Quando eventi atmosferici estremi impediscono di recarsi al lavoro



Alcuni nostri lettori, in relazione a particolari casi di situazioni di maltempo verificatesi a causa dei cambiamenti climatici registrati negli ultimi anni, ci hanno chiesto come comportarsi quando un evento meteorologico estremo impedisca di raggiungere il posto di lavoro.

Nel 2012, con l'interpello n. 15/2012, il Ministero del Lavoro ha precisato che, se un lavoratore non riesce a raggiungere il posto di lavoro a causa di eventi atmosferici estremi, egli deve informare tempestivamente l'azienda e l'assenza non può essere sanzionata disciplinarmente considerato che non può essere attribuita alla responsabilità del

dipendente.

In tali situazioni, il Ministero stabilisce che sia il lavoratore che il datore di lavoro sono liberati dai rispettivi obblighi contrattuali. Da un lato, il dipendente non è obbligato a lavorare ma, dall'altro, l'azienda non ha l'obbligo di pagare la retribuzione.

Tuttavia, nel settore privato, la contrattazione collettiva potrebbe regolare diversamente il caso prevedendo, ad esempio, permessi retribuiti in caso di eventi straordinari come il maltempo.

Inoltre, se il lavoratore non si presenta a causa di un'allerta meteo, si potrebbero utilizzare anche permessi retribuiti, giorni di ferie o altri istituti previsti dal contratto collettivo per coprire l'assenza come il recupero delle ore, essendo sempre possibile concordare con il datore di lavoro di recuperare le ore perse in un altro momento.

Nel settore pubblico, la situazione non cambia molto, ma ci sono alcune specificità. Quando il maltempo coinvolge uffici pubblici e scuole, la decisione sulla chiusura o meno di scuole e uffici spetta al sindaco in caso di allerta meteo arancione (livello 3 su 4). In alcuni comuni, l'allerta arancione è trattata allo stesso modo dell'allerta rossa, rendendo la chiusura obbligatoria per legge.

La circolare ministeriale n. 4/RU del 08 febbraio 2019 chiarisce che, in caso di ordinanza di chiusura degli uffici pubblici a causa di condizioni meteo estreme, i dipendenti pubblici non sono tenuti a lavorare. Come nel settore privato, l'assenza non comporta sanzioni disciplinari, perché si tratta di un'impossibilità oggettiva. Tuttavia, anche in questo caso non c'è obbligo di retribuire il lavoratore, a meno che non siano previste specifiche disposizioni nel contratto collettivo applicato.

Per quanto concerne gli orientamenti giurisprudenziali in materia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6614 del 4 dicembre 1982, ha confermato che eventi atmosferici estremi - come tempeste o calamità naturali - sono considerati "forza maggiore". In sostanza, sono eventi imprevedibili e inevitabili che non dipendono né dalla volontà del lavoratore né dal datore di lavoro.

In questa ottica, la Corte ha escluso l'obbligo, per il datore di lavoro, di pagare la retribuzione per l'assenza causata da maltempo, considerando che si tratta di una causa di impossibilità oggettiva che non è imputabile a nessuna delle due parti.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT